

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01581/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2018, proposto da

Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie - Impresa di Costruzioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Giorgio Leccisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Scarpa in Salerno, l.go Plebiscito,6;

***contro***

Anas S.p.A., Anas S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania non costituiti in giudizio;

Anas S.p.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmarco Miele, Monica Cervone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Consorzio Stabile Oscar Societa' Consortile A R.L., D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l. non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del verbale di esperimento di gara, seduta pubblica del 24.9.18, di cui al “Bando NALAV011-16 Gara 09MS-16 – S.s. 19 “delle Calabrie” – Lavori di ripristino della transitabilità dal km 46 000 al km 46 100 a seguito del cedimento del versante su cui poggia il corpo stradale nel medesimo tratto”, e delle rispettive determinazioni, con le quali ANAS S.p.A. ha escluso la Società Esseti s.r.l. dalla procedura di gara;
- della nota prot. CDG-0550572-P del 18.10.2018 con la quale è stato dato avviso di seduta pubblica al 30.10.2018;
- dei chiarimenti e della lex specialis e, in particolare, del disciplinare, alle pag. 19 e 20, ove interpretato nel senso di imporre l'esclusione dei concorrenti in caso di mancata dimostrazione dell'invarianza dell'importo lordo complessivo dei lavori, delle relative categorie e degli importi a corpo e misura a base di gara, nonché della mandata indicazione delle categorie dei lavori di cui all'art. 2 CSA nel computo metrico;
- di tutti gli atti della procedura, tutti i verbali delle Commissioni di gara, tutti i provvedimenti e gli atti endoprocedimentali emessi, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e successivi e comunque connessi a quelli espressamente impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Anas S.p.A;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che, impregiudicato l'esito del giudizio, con ordinanza del 14.11.2018 il Collegio ha reputato opportuno disporre sin d'ora l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti delle imprese partecipanti alla procedura selettiva

oggetto di causa;

- che, con istanza depositata il 4.12.2018, la ricorrente ha domandato procedere al prescritto adempimento mediante pubblici proclami;

- che, ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Anas dal quale risulti:

1. - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3. - gli estremi dei provvedimenti impugnati e una sintesi dei motivi di ricorso;

4. - l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione di partecipanti ammessi alla gara;

5. - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi eventuali ricorsi per motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, l'Anas ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'amministrazione resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento;

Ritenuto che possa essere confermata l'udienza del 13 marzo 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Fabio Maffei**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Riccio**

**IL SEGRETARIO**